

Codice A1814A

D.D. 9 giugno 2016, n. 1412

Autorizzazione idraulica per la realizzazione di una difesa in sponda idrografica SX del Torrente Gordenella ed interventi sul Rio Gaze' a protezione della s.c. Gordena - Casalbusone, in localita' Pian dei Berci, in Comune di Mongiardino Ligure (AL). Richiedente: Comune di Mongiardino Ligure (AL).

Il Comune di Mongiardino Ligure (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n.11781 del 14/03/2016) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per l'intervento di "Messa in sicurezza strada comunale Gordena-Casalbusone loc. Pian dei Berci" finanziato con il Fondo di solidarietà europea – Evento ottobre-novembre 2014 – con D.D. n°1728/A18020 del 21/07/2015.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Davide MASERA, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Il Comune di Mongiardino Ligure (AL) ha approvato il progetto delle opere in oggetto con D.G.C. n°8 del 16/02/2016.

Gli interventi oggetto della presente autorizzazione consistono nella realizzazione delle seguenti opere:

- scogliera in massi ciclopici non cementati per uno sviluppo complessivo di circa 58,50 ml, in sponda idrografica SX del Torrente Gordenella (intervento n°1);
- realizzazione di opere per la regimazione delle acque superficiali con scarico nel Torrente Gordenella (intervento n°2);
- realizzazione di protezione dell'imbocco del Rio Gazè in prossimità dell'attraversamento della strada comunale Gordena-Casalbusone.

A seguito dell'esame dell'istanza e degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. le dimensioni dei massi dovranno essere idonei a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua;
2. la scogliera non dovrà risultare interrotta ma continua nel suo sviluppo planimetrico; ad ultimazione lavori dovrà essere rimossa la rampa di accesso all'alveo;
3. l'andamento planimetrico della nuova scogliera dovrà essere raccordato con la sponda esistente per evitare riduzioni della sezione di deflusso e deviazioni della corrente;
4. l'opera di scarico prevista a valle del nuovo attraversamento (canaletta grigliata) non dovrà essere realizzata interrata bensì dovrà essere sostituita da un canale a cielo aperto; non è pertanto consentito la posa dei tubi in cls autoportanti e del relativo pozzetto d'ispezione (intervento n°2);
5. il materiale proveniente dal taglio della vegetazione, necessario per la realizzazione degli interventi, non dovrà essere depositato in alveo o sulle sponde, ma dovrà essere rimosso per non creare disordine idraulico;
6. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Mongiardino Ligure (AL), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall'alveo venga seguita l'ordinaria pratica per il pagamento del canone demaniale;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria-Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 9) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 10) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art.23 del regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno